RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 1

Attribuzione delle funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Sono di competenza delle regioni le funzioni del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, sono trasferiti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 1, nonche' il personale di cui all'articolo 4, comma 4.

Versione in vigore dal 5 agosto 1993, non più in vigore dal 5 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-competenze-regionali-e-statali-in-materia-1993/art-1-attribuzione-delle-funzioni-del-soppresso-ministero-dell-agricoltura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it